



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 215 dei 03/07/2013 – 18/07/2013</b> <b>Udienza pubblica del 18/06/2013</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo</b>  Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia avverso l'art. 14, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - Impugnazione subordinata all'ipotesi in cui si dovesse intendere che le varie norme censurate siano applicabili anche nel territorio regionale, o che comunque pongano attualmente limiti o vincoli alla ricorrente, nonostante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis dello stesso decreto-legge. Riduzione delle spese di personale - previsione che ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 19, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011 (relativi al dimensionamento della rete scolastica ed al Piano di Dimensionamento regionale) che per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di madre lingua straniera – Non fondatezza.  <b>Testo</b> Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) che attribuisce



	<p>alla definizione di «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche» (di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011) una portata limitativa rispetto a quella originaria determinando una forte contrazione dell'ambito applicativo alle sole minoranze linguistiche straniere e una non giustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana e, quindi, un contrasto con il parametro statutario dell'art. 3 dello statuto di autonomia, nonché dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 richiamato. Peraltro, la vigenza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del d.l. n. 98 del 2011 ha la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni del decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel “rispetto” degli statuti speciali.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  Art. 14, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>  Art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b>  Art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)